

APPENDICE N. 1
ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO HOUSE PROVIDING DEL 30.03.2016

TRA

A.R.A.P. – Azienda Regionale per le Attività Produttive, Ente Pubblico Economico con sede legale in Pescara (PE) alla Via Passolanciano n. 75, codice fiscale 91127340684, partita IVA 02083310686, rappresentata dal Geom. Giampiero Leombroni, nato a Chieti il 21.05.1946, codice fiscale LMBGPR46E21C632P, in qualità di Commissario Straordinario, giusti il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 68 del 03.12.2015 di nomina e il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 33 del 19.07.2016 di proroga,

E

ARAP Servizi S.r.l., società in house providing con controllo analogo di A.R.A.P., con sede legale in Pescara (PE) alla Via Passolanciano n. 75, codice fiscale e partita IVA 02153930686, rappresentata dal Dott. Giuseppe Cellucci, nato a Atesa (CH) il 15.05.1963, codice fiscale CLLGPP63E15A485L, in qualità di Amministratore Unico.

LE PARTI

convengono e stipulano che alla Convenzione in titolo siano apportate le seguenti integrazioni.

- 1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti ultimi due commi:

“Qualora il Gestore eserciti attività di cui alla presente convenzione direttamente in favore di A.R.A.P. andando ad operare su impianti, infrastrutture, piattaforme viarie e relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà e/o competenza di A.R.A.P., che la stessa A.R.A.P. continua a gestire direttamente curando i correlati rapporti con le utenze finali e percependo da esse i relativi corrispettivi, lo stesso Gestore provvederà, sulla base di un rendiconto di attività svolte e costi sostenuti da predisporre annualmente (per ciascun esercizio finanziario) e sottoporre preliminarmente all'approvazione di A.R.A.P., ad emettere fattura nei confronti di A.R.A.P. per i servizi erogati in favore di quest'ultima.”

“I servizi che il Gestore eroga in favore di A.R.A.P. sono quantificati secondo il criterio del costo sostenuto, senza applicazione di alcun margine di vendita.”

- 2) All'articolo 8 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

“Nessun canone è dovuto nei casi in cui il Gestore opera su dotazioni gestite direttamente da A.R.A.P. ed eroga i propri servizi direttamente in favore di quest'ultima, in base ai criteri stabiliti al precedente articolo 2.”

- 3) All'articolo 9 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

“In conformità a quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo 8, il fatturato rinveniente dai servizi erogati direttamente in favore di A.R.A.P. non è considerato ai fini del computo del canone di concessione.”

Pescara, 28/08/2016

